

Lombardia

L.R. 29-12-2022 n. 34 (art. 14).

Legge di stabilità 2023-2025.

Art. 14 *Modifiche alla L.R. 10/2003.*

1. Alla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 19-bis 1 dell'*articolo 44* sono inseriti i seguenti:

"19-bis 2. Per le finalità di cui al comma 19-bis, le autovetture ad uso privato di potenza non superiore a 100 Kw acquistate, nuove o usate, nell'anno 2023, appartenenti alla classe emissiva euro 6 purché immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021, con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, sono esenti dal pagamento della **tassa automobilistica** purché si sia provveduto, nel medesimo anno, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento euro 0, 1 se alimentato a benzina oppure euro 0, 1, 2, 3 e 4 se alimentato a gasolio. L'agevolazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta annuali se i veicoli oggetto dell'acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L'esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente di cui all'*articolo 7 della legge n. 99/2009*. Oltre alla suddetta esenzione della **tassa automobilistica** è concesso un contributo di 90,00 euro a titolo di rimborso degli oneri di demolizione.

19 bis 3. Il contributo di 90,00 euro a titolo di rimborso degli oneri di demolizione, previsto dall'ultimo periodo del comma 19-bis 2, è riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli immatricolati come euro 0, 1, se alimentati a benzina, oppure di veicoli immatricolati come euro 0, 1, 2, 3 e 4, se alimentati a gasolio, a condizione che la demolizione sia effettuata nell'anno 2023.";

b) al comma 19-ter dell'*articolo 44*, le parole "di cui ai commi 19-bis e 19-bis 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 19-bis, 19-bis 1, 19-bis 2 e 19-bis 3";

c) la lettera c quinquies) del comma 5 dell'*articolo 48* è sostituita dalla seguente:

"c quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe euro 6 o superiore, di potenza termica fino a 100 Kw, riduzione del 50 per cento per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.";

d) l'ultimo periodo del comma 5-ter 1 dell'[articolo 48](#) è sostituito dal seguente: "Con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria regionale sono definite le modalità applicative.";

e) dopo il comma 1 dell'[articolo 76](#) è aggiunto il seguente:

"1-bis. La maggiorazione di cui al comma 1 è da intendersi applicabile esclusivamente per le attività di cui ai codici ATECO 2007 numeri 64 (intermediazione monetaria) 65 (assicurazione) e 66 (Altre attività di intermediazione).";

f) il comma 1 dell'[articolo 77-bis](#) è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 68/2011](#), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 l'aliquota IRAP applicata alle attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 è ridotta di un punto percentuale per le micro, piccole e medie imprese, come definite dal [decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005](#) (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).".

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dall'applicazione della lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48 e del comma 1 dell'articolo 77-bis, come sostituiti dal presente articolo.

3. Dall'applicazione del comma 19-bis 2 dell'[articolo 44](#) della L.R.10/2003, come introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo e dall'applicazione della lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48, come introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo si prevede per l'esercizio finanziario 2023 l'incremento di euro 7.180.000,00 del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" - tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" dello stato di previsione entrate del bilancio 2023-2025, incluso nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'[articolo 40 del D.Lgs. 118/2011](#), come riportato all'allegato 7 "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale" alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2023-2025"

4. Dall'applicazione del comma 19-bis 3 dell'[articolo 44](#) della [L.R. 10/2003](#), come introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è prevista nell'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sulle risorse della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 inclusa nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'[articolo 40 del D.Lgs. 118/2011](#), come riportato all'allegato 7 "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale" alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2023-2025"

5. Dall'applicazione del comma 1 dell'[articolo 77-bis](#) della L.R.10/2003, come introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo, si prevede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la diminuzione di euro 160.000,00 annui

del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" - tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" dello stato di previsione entrate del bilancio regionale inclusa per il triennio 2023-2025 nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'[articolo 40 del D.Lgs. 118/2011](#), come riportato all'allegato 7 "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale" alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2023-2025"

6. Dalle restanti modifiche apportate alla [L.R. 10/2003](#) dal presente articolo non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.